



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

ORDINANZA N. 10 del 07-03-2023

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA BONIFICA
DI UN TERRENO SITO IN VIA BEATO ANNIBALE DI FRANZIA.**

IL SINDACO

VISTO il verbale del Corpo di Polizia Provinciale di Verona, con il quale:

- 1) veniva segnalato con riferimento ad un appezzamento di terreno agricolo, successivamente individuato al CT del Comune di Mozzecane al foglio n. 34 / mappale 50, sono stati rinvenuti, in data 05/03/2023, n. 4 ibis e alcune nutrie morte e che erano presenti mucchietti di mais, verosimilmente esche avvelenate;
- 2) veniva evidenziato come nelle scoline che attorniano l'appezzamento erano presenti molte tane di nutria e, verosimilmente, le presunte esche potrebbero essere state collocate per eliminare le nutrie;
- 3) si comunicava che il veterinario di turno dell'Ulss, giunto sul posto, prelevava un campione di mais e due Ibis morti per le necessarie verifiche;

VISTE:

- la segnalazione di sospetto avvelenamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, inviata via PEC il 06/03/2023 e pervenuta al protocollo n. 1953 del 06/03/2023, con la quale si informa il Sindaco del Comune di Mozzecane (VR) dell'evento;
- la comunicazione della Provincia di Verona prot. 12647 del 06/03/2023, pervenuta al prot. 1966 del 07/03/2023;

RITENUTO probabile che:

- i piccoli cumuli di mais siano a tutti gli effetti esche avvelenate intrise di veleni e sostanze tossiche che possono essere stata la causa della moria di animali selvatici rilevata dal Corpo di Polizia Provinciale di Verona;
- dette esche avvelenate, rappresentino con tutta probabilità un serio rischio, almeno potenziale, per la popolazione umana, animale e per l'ambiente;

RICHIAMATO:

- l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
- il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- L'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;
- gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;
- il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 58 del 9 marzo 2012, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2014, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 50 del 2 marzo 2015;
- l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 165 del 16 luglio 2016, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 161 del 13 luglio 2018;
- l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 196 del 22 agosto 2019, da ultimo prorogata con ordinanza 8 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 207 del 5 settembre 2022;

CONSIDERATO:

- che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

- che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione del presente atto al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, disponendo l'attività di bonifica;

PRESO ATTO dell'ordinanza 12/07/2019 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012) ed, in particolare:

- dell'articolo 4 che prevede che "Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco...";
- dell'articolo 7 che prevede che "Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'art. 4, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveneno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54;

RITENUTO opportuno impartire apposite disposizioni;

ORDINA

per le ragioni esplicitate in narrativa,

1. al Corpo Intercomunale di Polizia Locale:
 - l'apertura di una indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti;
 - l'intensificazione dei controlli tesi alla prevenzione e alle repressioni di tali comportamenti illeciti nell'area sopra individuata e comunque in tutto il territorio comunale, in collaborazione con le altre Autorità preposte;
2. Al Settore III – Territorio e Ambiente:
 - di provvedere o all'apposizione e al mantenimento di idonea ed adeguata segnaletica cartellonistica di avviso di possibile presenza di sostanze venefiche (veleno, sostanze tossiche, esche avvelenate e similari) IN VIA BEATO ANNIBALE DI FRANCIA, nel luogo di ritrovamento di animali sospetti di avvelenamento ed in quelle immediatamente limitrofe, per tutta la durata delle operazioni fino ad eventuale bonifica avvenuta (comunque per minimo dieci giorni dalla data odierna);
 - di proseguire le attività di bonifica dei luoghi interessati dall'avvelenamento mediante un'accurata ispezione dell'area al fine di verificare la presenza di sostanze nocive (comunque per minimo dieci giorni dalla data odierna);

- ad informare la Polizia Locale e il Servizio Veterinario sul ritrovamento di eventuali sostanze pericolose specificandone il punto del ritrovamento;
- di provvedere alle operazioni di rimozione di eventuali prodotti tossici presenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della Legge 07/08/1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale on-line.

Si dispone inoltre che la presente ordinanza sia comunicata via e-mail a:

- Al Corpo di Polizia Intercomunale;
- Al Responsabile del Settore Territorio e Ambiente;
- Alla Prefettura di Verona;
- Alla Procura della Repubblica di Verona;
- Al Servizio Veterinario della AULSS n. 9 Scaligera;

Alla Stazione Carabinieri di Villafranca di Verona;

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Sindaco
MARTELLI MAURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.